

Avv. Giorgio Filippo Alfonso

via D. Cimarosa n. 19 (98076) Sant'Agata di Militello (Me),
viale Eritrea n. 20 (00199) Roma (RM) c/o avv. G. Giuttari
peo: avvocatoalfonso@libero.it; pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

SEZ. IIIBIS

- RGN 10997/2020 -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della dott.ssa **Francesca FICHERA** (CF. FCHFNC78C51C351E) nata a Catania il 11.03.1978, residente ad Aci Castello (CT), via Teocrito n. 4, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec giorgiofilippoalfonso@pec.it, congiuntamente all'avv. **Giorgio Filippo ALFONSO** (C.F. LFNGGF84M26I199V), del Foro di Patti, che la difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni:

pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

fax: 0941911965

CONTRO

- **Università degli Studi di Catania** (C.F. 02772010878), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza Università n. 2 (c.a.p. 95131) Catania (CT), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

- **Resistenti** -

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i Controinteressati individuati nei soggetti riportati nella graduatoria definitiva del Concorso de quo, la quale si dimette in allegato (cfr. all. 1), approvata con Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, e alla quale si rinvia costituendo parte integrante ed essenziale del presente atto ai fini della determinazione dei soggetti controinteressati.

Il presente ricorso viene notificato, in qualità di controinteressati, a:

- Lo Curlo Salvatore, (C.F. LCRSVT83C09C351T), via Dolei, 37, 95031, Adrano (CT), ammesso in posizione n. 199 (codice 402020), con il punteggio di 53,5;
 - Cappello Elisa, (C.F. CPPLSE80A52H163W), Via Monti Peloritani, 10, 97014, Ispica (RG), ammesso in posizione n. 199 (codice 402005), con il punteggio di 53,5;
 - Silvia Cavallaro, (C.F. CVLSLV88P65E017P), Via San Giuseppe 273i, Mascali(CT), idonea in posizione 324 (Codice 401447) con il punteggio di 50
- **Controinteressati** -

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, con cui, per la parte qui di interesse, è stata approvata ed emanata **la graduatoria definitiva** dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/20 relativamente alla scuola secondaria di II grado; e della graduatoria stessa;
- ove occorra, dell'avviso del 19 febbraio 2021 di scorrimento graduatorie per la scuola secondaria di II grado, a firma del Responsabile dell'Ufficio TFA dell'Università degli Studi di Catania;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, CHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO REG. RIC. N. 8105/2020,

- del “verbale n. 3 II grado all. c”, pubblicato sul sito dell'Università di Catania in data 02.10.2020, contenente i risultati dei test preselettivi per la Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Accademico 2019/20, nella parte in cui riporta il punteggio di 20,50 per l'odierna ricorrente, e l'esito “non ammessa”;
- del verbale “Correttore questionario 000014” nella parte in cui riporta come risposta esatta la sola lettera d;
- del provvedimento dell'Università di Catania del 07.10.2020, a firma del dott. Caruso, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla dott.ssa Francesca Fichera;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

NONCHÉ

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove della selezione, e

PER LA CONDANNA

- della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;
- ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a., a disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

PREMESSO

1. Con Decreto n. 568 del 24.02.2020 (all. 1), il Rettore dell'Università degli Studi di Catania ha emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12.02.2020, per l'anno accademico 2019/2020 (c.d. **TFA Sostegno**), della durata non inferiore a otto mesi (art. 7 co. 12 del Bando).

Per quanto qui di interesse, il Bando prevede che “*L'Università di Catania dispone di...n. 200 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado*” (art. 1 co. 3 let. d).

Ex art. 5 co. 1,2 e 3 “*1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nell'attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.*”

2. *La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:*

- a) *competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- b) *competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- c) *competenze su creatività e pensiero divergente;*
- d) *competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

3. **La prova di accesso** si articola in:

- a) *un test preliminare;*
- b) *una prova scritta;*
- c) *una prova orale”.*

In base all'art. 5 co. 6 del Bando *“Il test preliminare e la prova scritta, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, allegato C, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:*

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;

- *Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;*

- *Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;*

- *Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.*

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali”.

Ex art. 7 co. 1 “Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati”.

2. Ha regolarmente presentato domanda di partecipazione la dott.ssa Francesca Fichera, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (all. 2), sostenendo la prova preliminare in data 01.10.2020 (codice fronte 086683, codice A.C. 400515, questionario n. 000014, cfr. all. 3), nella quale ha riportato il **punteggio totale di 20,50, con esito “non ammesso”** (posizione 476, all. 4, pag. 18). **L'ultimo degli ammessi ha riportato il voto di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15).

3. Tuttavia, il punteggio attribuito alla dott.ssa Francesca Fichera è errato, poiché, con riferimento alla domanda n. 28 del test preselettivo somministratoLe, il correttore (all. 5) ha indicato come corretta la risposta “d”, mentre - per quanto di seguito si dirà ed è riscontrabile documentalmente (all. 9-17) - **anche la risposta “a”, data dalla dott.ssa Fichera (cfr. all. 3 pag. 11), è da ritenersi corretta**, e addirittura appare più pertinente rispetto alla formulazione della domanda.

La mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 0,50, con riferimento alla domanda n. 28, ha quindi determinato l’esclusione dell’odierna ricorrente dall’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta, che si è tenuta in data 21.10.2020.

4. In particolare, la domanda, in materia di psicologia, era formulata con il seguente tenore: “028. Edward De Bono ha elaborato la teoria:
A) del pensiero laterale complementare al pensiero verticale
B) del solo pensiero laterale
C) del pensiero laterale e convergente
D) del pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale
E) del pensiero laterale contrapposto al pensiero divergente”
5. La dott.ssa Francesca Fichera ha immediatamente fatto reclamo avverso il punteggio riportato (all. 6), che è stato tuttavia rigettato (all. 7) dall’Università di Catania, che ha rappresentato che “*Come precisato dal comitato di redazione dei test, “**De Bono basa le sue teorie sul pensiero laterale che è un pensiero opposto a quello verticale.** Possiamo paragonare i due pensieri ai colori bianco e nero, essi possono anche coesistere ma è chiaro che il colore nero sia l’opposto del bianco, come i due pensieri che pertanto sono contrapposti”*. Il Comitato cioè ha ritenuto corretta la risposta “d” perché il pensiero laterale è da considerare opposto a quello verticale, **ma non ha fatto riferimento - così come è formulata la domanda – alla teoria di Edward Bono, che invece espressamente parla di “pensiero laterale complementare al pensiero verticale”** (cfr. successivo motivo n. 1).
6. Con ricorso ritualmente notificato veniva impugnata la mancata ammissione seguente all’esito delle prove preselettive della ricorrente, per i motivi che successivamente si trascriveranno, chiedendo, in via cautelare, **l’ammissione alle prove con riserva in ex aequo con l’ultimo graduato.**
7. D’Ufficio, l’Università di Catania provvedeva all’ammissione con riserva della ricorrente (all. 2). Pertanto, con ordinanza cautelare 193/2021 veniva respinta l’istanza cautelare spiegata nel ricorso introduttivo.

8. Espletate le prove scritte e orali, superate dai soli candidati che abbiano riportato il voto minimo di 21/30 in entrambe (art. 5 coo. 14 e 18 del Bando), con Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, per la parte qui di interesse, è stata approvata ed emanata la graduatoria definitiva dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/20 relativamente alla scuola secondaria di II grado, nella quale la dott.ssa Francesca Fichera (cod. 400515) è risultata **idonea, in posizione 272^a, con il punteggio di 52.**
9. Veniva interposta istanza di accesso agli atti al fine di conoscere i nomi dei soggetti controinteressati ai fini della notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p.a., che l'Università di Catania prontamente evadeva (all. 3). Si precisa che i dati relativi alla controinteressata Silvia Cavallaro sono noti per conoscenza diretta.
10. Con avviso del 19.02.2021 veniva reso noto lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 239 (all. 4).

Tutto quanto sopra premesso, anche gli atti avversati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi per vizi propri e per illegittimità derivata dagli atti antecedenti, presupposti e connessi già impugnati con il ricorso introduttivo della presente causa, per i medesimi motivi già dedotti nel detto ricorso introduttivo, che di seguito pedissequamente si riproducono, in ossequio al principio di autosufficienza (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, Sent. n. 413 del 02.03.2017; T.A.R. Sardegna, sez. II, 14/07/2007 n. 1637). Con il presente atto per motivi aggiunti si estende l'impugnativa nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, anche per confermare l'interesse al ricorso, e chiedere la **definitiva consacrazione della posizione giuridica della ricorrente**, e, pertanto, essendo in questa fase individuabili controinteressati, si integra nei loro confronti il contraddittorio.

Ciò anche considerato il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale *“nei procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo ... deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione (Consiglio Stato nn. 1347\2012, 4320\2003 e 4241\2008); fermo restando quindi l'onere di impugnazione immediata dell'atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane*

l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all'eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario ... e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l'atto endoprocedimentale impugnato e l'approvazione della graduatoria finale” (Cons. St., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530).

In limine litis, deve rilevarsi che la ricorrente ha interesse e diritto alla decisione nel merito sia al fine di usufruire di eventuali ulteriori scorrimenti di graduatoria, sia per cristallizzare lo status di “idoena” e quindi ottenere l'ammissione in sovrannumero nei successivi concorsi, senza espletamento di alcuna prova (cfr art. 1 comma 6 del D.M. n. 95/2020 e art. 4 comma 4 del D.M. n. 92/2019, art. 2 co. 4 Bando).

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CO. 7 E 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1.1 il Bando prevede all'art. 5 comma 7 che “Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, **fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.** Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. **La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.** Il test ha la durata massima di due ore”.

L'art. 5 comma 10 stabilisce che “È **ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili** per gli accessi per ogni ordine di scuola. **Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi**”.

Nel caso di specie, **l'ultimo degli ammessi ha riportato il punteggio di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15), che è il limite che determina la soglia dell'ammissione alla successiva prova scritta.

1.2 Con riferimento alla domanda n. 28 del questionario n. 000014, poiché ha indicato la risposta “A” (cfr. all. 3 pag. 11) ritenuta errata dall'Università di

Catania, l'odierna ricorrente ha ricevuto il punteggio di 0, anziché di 0,50 (ex art. 5 co. 7 del Bando), che Le avrebbe consentito di conseguire il punteggio totale di 21, e quindi, in ex equo con l'ultimo graduato, di essere ammessa alle prove scritte (ex art. 5 co. 10 del Bando), che si terranno il prossimo 21.10.2020.

1.3 Tuttavia, la risposta data dalla dott.ssa Fichera, soprattutto laddove considerata in relazione al modo in cui la domanda è stata formulata - che attiene a come Edward De Bono ha elaborato la propria teoria sul pensiero laterale - è corretta, ed è suffragata e dimostrata:

a) dalla **Consulenza tecnica di parte** (all. 9), a firma della dott.ssa Laura Pappalardo (dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, tessera n. 7541), già prodotta, per altra concorrente, nella causa rg n. 8105/2020, che ha ritenuto che “il pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale” quanto “il pensiero laterale complementare al pensiero verticale” siano affermazioni coerenti rispetto alla teoria dell'Autore Edward De Bono sul pensiero laterale in quanto “di fatto complementare al pensiero verticale”. Tale riferimento è espresso dallo stesso Autore a pagina 6 del testo: *Edward De Bono, Il pensiero laterale, traduzione di Mario Carelli, Biblioteca Universale Rizzoli, ©1967;*

b) dal testo sopracitato del prof. De Bono (all. 10 pag. 6, parte evidenziata), autore della teoria oggetto della domanda *de quo*, ove Lui stesso espressamente la definisce nei termini indicati dall'odierna istante e riportati nella risposta “A” del questionario;

c) dallo stesso Autore, Edward De Bono, interpellato attraverso il Suo sito ufficiale (<https://www.edwddebono.com>, cfr. all. 11), la cui risposta lascia addirittura propendere per l'ipotesi che la risposta A sia invero quella più pertinente al Suo pensiero.

d) dall'estratto del libro **“Identità dinamica: tra metodo e pensiero laterale”** (all. 12) di Andrea Barbato e Altri, ove, a pag. 47, si rinviene che “...**Edward De Bono** che ha teorizzato i principi base e ha studiato alcuni approcci per incentivarne l'uso. Egli teorizza la convivenza di due atteggiamenti propri dell'indole umana, il pensiero verticale, che è sequenziale e metodologico, e il pensiero laterale che è strettamente connesso con la creatività e la sperimentazione. «Il pensiero laterale non è un surrogato del pensiero verticale. Entrambi sono necessari e sono complementari. Il pensiero laterale è produttivo. Il pensiero verticale è selettivo»;

e) dall'estratto del libro **“Parole e paroloni di management. Storia, parole, e protagonisti del pensiero”** di Mario Grasso (all. 13), in cui, a pag. 79 viene rappresentato che “**Pensiero laterale. Concetto sviluppato da De Bono,**

indica la possibilità di ricercare la soluzione ai problemi attraverso la creatività e mezzi non ortodossi e apparentemente illogici. *Procede in modo non lineare, seguendo traiettorie anomale. È complementare al pensiero verticale.*

Pensiero verticale. *Pensiero tradizionale, logico, che procede passo dopo passo e si sviluppa concatenando in modo lineare un'informazione all'altra. È complementare al pensiero laterale”;*

- f) dall'estratto del libro **“Management pubblico e competenze nell'era dell'incertezza”** di Sabrina Bandera e Altri (all. 14), ove, a pag. 46 viene riportato che *“Il termine “pensiero laterale” (de Bono. 1970) è utilizzato per contrapporsi al pensiero razionale e critico, che è spesso descritto come verticale... Pensiero laterale e verticale sono due approcci complementari: spesso le soluzioni proposte da un processo creativo possono essere analizzate con un processo razionale per valutarle e identificare la reale applicabilità di queste”*;
- g) dall'articolo intitolato **“Eureka il fascino del pensiero laterale”** (all. 15), pubblicato sul sito <http://www.benesseresicurezza.it/eureka-il-fascino-del-pensiero-laterale>, in cui si afferma che *“Edward De Bono è noto in tutto il mondo per i suoi studi e i numerosi libri pubblicati sulla creatività, sulle abilità del pensiero ed in particolar modo sul pensiero laterale. Descrive due tipi di processi mentali opposti, ma complementari, il pensiero verticale o logico ed il pensiero laterale o creativo”*;
- h) dall'articolo **“pensiero laterale e intelligenza”** (all. 16), pubblicato sul sito <https://www.crescita-personale.it/articoli/competenze/intelligenza/pensiero-laterale-cos-e.html>, in cui viene in ordine al pensiero laterale si dice che *“Definito da De Bono come pensiero alternativo e complementare a quello verticale, il pensiero laterale consiste in una forma di pensiero non lineare e logico che percorre strade alternati alla razionalità per giungere alla soluzione”*;
- i) dall'articolo **“Perché dovremmo imparare ad usare il pensiero laterale?”** (all. 17), pubblicato sul sito <https://www.vedconsulting.it/2019/02/11/pensiero-laterale/#:~:text=Il%20Pensiero%20Laterale%20ci%20aiuta,fini%20di%20un%20ragionamento%20completo>, in cui si rinviene che *“È proprio il Pensiero Laterale teorizzato dallo psicologo Edward De Bono, quello che ci aiuterà a scardinare modelli e logiche preesistenti. Il Pensiero Laterale ci aiuta a “pensare fuori dagli schemi” e ad immaginare soluzioni così originali ed innovative da sorprendere anche noi stessi. Il Pensiero Verticale e quello Laterale sono complementari fra loro, quindi necessari l'uno all'altro ai fini di un ragionamento completo”*.

1.4 La dott.ssa Francesca Fichera ha quindi diritto e interesse al riconoscimento della correttezza della risposta data, al conseguente incremento di 0,50 del proprio punteggio (da 20,50 a 21), e quindi all'ammissione alle successive fasi del concorso, e – in via cautelare – ha interesse e diritto all'ammissione con riserva alle prove suppletive scritte che l'Università dovrà predisporre, ovvero all'ottenimento di altra misura cautelare ritenuta opportuna in relazione alle circostanze del caso di specie.

1.5 Sul piano Giurisprudenziale, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III^{quater}, ha così statuito: “...è noto che, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”. (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez.terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TARLazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018); d) alla luce di quanto sopra evidenziato consegue l'illegittimità, in parte qua, dell'operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata– ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, atteso che l'accoglimento del solo primo motivo è comunque condizione sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) da parte della ricorrente (la quale ha ottenuto 20,50 e con l'assegnazione di 1 punto in più per la correttezza della risposta comunque fornita al quesito n. 28 salirebbe a punti 21,50).

Ancora, di recente, negli stessi termini, è stato affermato che “la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test,

non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.

8.10. Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.

8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente satisfattivo dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi."(così la più volte richiamata sentenza della sezione)" (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 03.04.2020, n. 2884).

Tutto quanto sopra dedotto costituisce applicazione del principio per cui "nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla" (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 27/08/2019, n. 10628 T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

P.T.M.

la dott.ssa **Francesca Fichera** (C.F. FCHFNC78C51C351E), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

- l'annullamento, *in parte qua*, degli atti indicati in epigrafe, nonché di quelli impugnati con il ricorso introduttivo della presente causa.
- In via istruttoria, si insiste in tutte le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.

- Con vittoria di spese e compensi.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio. Il numero elevatissimo di controinteressati - oltre a quelli sopra indicati nei cui confronti si è proceduto con notifica effettuata in via ordinaria - rende altamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi di tutti i controinteressati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi anche garantire ai controinteressati un tempo congruo per l'eventuale preparazione delle proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie.

In materia di concorsi pubblici, ormai è prassi invalsa autorizzare la notifica **per pubblici proclami via web**, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale. (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR - v. Miur - pubblici proclami).

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nelle qualità di cui in premessa

FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 cpa, il sottoscritto Procuratore ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, **anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.**

Si dichiara che il **valore della presente controversia** è indeterminato, ma trattandosi di motivi aggiunti diretti contro atto confermativo viziato da illegittimità *per relationem* **il contributo unificato non è dovuto**, in quanto, sebbene proposto per l'annullamento di atti diversi da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non comporta un ampliamento considerevole dell'oggetto della causa già pendente, e si rivolge ad atti della medesima sequenza procedimentale (cfr. Tar Catania, sentenza 3 dicembre 2015 n. 2840 e sentenza

31 gennaio 2018 n. 262; CT Toscana, sez. I, sent. n. 197 del 7 febbraio 2020; CTP Genova, sent. n. 346 del 23 febbraio 2017; CTP Firenze, sent. n. 1126 del 13 novembre 2017). Le dette sentenze costituiscono puntuale applicazione della nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/10/2015, causa C-61/14 – “Orizzonte Salute”, con la quale è stato affermato che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o **non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente**”*.

In via subordinata, si rappresenta che la ricorrente è stata **ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato** (Decreto 384/2020 in atti), ed è pertanto esentata dal pagamento del contributo unificato, che viene prenotato a debito.

Sant'Agata di Militello, lì 22.02.2021

Avv. Giorgio Filippo Alfonso